

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 561)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALE Giuseppe, DI MARINO, CHIELLI, MACALUSO, MIRAGLIA, PEGORARO, ROMEO, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata e ZAVATTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1977

Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza di una legge-quadro che regolamenti l'attività delle associazioni dei produttori e ne acceleri lo sviluppo è incontestabile. Essa nasce in primo luogo dalla necessità di rendere le aziende agricole italiane più pronte a recepire la normativa comunitaria in materia di sostegno dei prezzi, di riconversioni produttive, di manovra delle scorte. In una situazione come quella italiana, in cui la superficie media delle aziende non raggiunge i 6 ettari di SAU (contro i 22 della Francia, i 18 della Repubblica federale tedesca, i 50 del Regno Unito), è assai difficile orientare programmi produttivi e di mercato in armonia con le norme comunitarie e cogliere le opportunità che queste possono offrire. Se oggi, ad esempio, le integrazioni di prezzo giungono solo in parte ai diretti titolari; se, più in generale, il sostegno dei prezzi agricoli va solo parzialmente a beneficio dei produttori; se programmi di riconversione produttiva finanziati dalla comunità (come per gli agrumi) restano in gran parte inattuati; se la politica dei ritiri dal mercato e di formazione

delle scorte finisce per avere spesso a protagonisti non gli agricoltori ma speculatori di ogni risma; se tutto ciò accade, facendo sì che la politica comunitaria abbia nel nostro paese effetti diversi rispetto a quelli che produce negli altri paesi, è anche per la debolezza strutturale del tessuto di aziende frammentarie e disperse che caratterizza il nostro paese. La risposta da dare per superare questo stato di cose non può essere certo ricercata nell'incoraggiamento all'esodo allo scopo di giungere per questa via all'allargamento della maglia aziendale. Avere affidato le sorti dello sviluppo agricolo a questa ipotesi è stato, negli anni passati, un errore storico favorito dalle possibilità di impiego della mano d'opera liberata dalla campagna nel settore industriale. Oggi, nella situazione generale del paese, ancorarsi a questa prospettiva sarebbe semplicemente assurdo. L'ostacolo costituito dalla limitatezza delle dimensioni fisiche della singola azienda non può essere superato che puntando decisamente sull'associazionismo, cioè sulla costituzione di unità produttive più

ampie, capaci di realizzare programmi di produzione su dimensioni economicamente convenienti e di concentrare l'offerta dei prodotti agricoli in misura da scoraggiare la speculazione.

L'urgenza della legge nasce, in secondo luogo, dalla prospettata esigenza di dar vita ad un programma agricolo-alimentare. Per affrontare credibilmente questo problema è indispensabile sciogliere il nodo dei rapporti fra agricoltura, industria e mercato, nel senso di ridurre la disparità di forza contrattuale che vi è fra chi offre i prodotti agricoli e chi li acquista o per trasformarli o per venderli direttamente sui mercati. La esperienza degli accordi interprofessionali dimostra che questi sono uno strumento valido di contrattazione quando vi siano associazioni di settore consistenti e capaci (come nel campo bieticolo), mentre vengono disattesi o distorti quando queste associazioni manchino (come, ad esempio, nel campo del pomodoro). Ma a questo proposito vi è anche una considerazione relativa al risanamento delle gestioni delle industrie alimentari, in primo luogo di quelle a partecipazione statale. La scarsa presenza di associazioni dei produttori nelle zone in cui operano queste industrie, specie nell'Italia meridionale, non ha consentito d'organizzare cicli produttivi funzionali alla migliore utilizzazione degli impianti di trasformazione. Di qui la brevità di tali cicli, la scarsa diversificazione delle produzioni, la sottoutilizzazione degli impianti, fenomeni che sono all'origine della crisi di questo importante comparto industriale; una crisi che è tanto più grave in un paese come il nostro che, nel campo dei prodotti trasformati, ha grandi possibilità che non riesce a sfruttare, soprattutto a causa del mancato incontro fra programmi produttivi agricoli e programmi di lavorazione industriale.

In terzo luogo l'urgenza di una rete di associazioni dei produttori emerge ogni qualvolta si pone in rilievo la necessità che le Regioni assumano appieno i loro poteri e le loro responsabilità nel settore agricolo. Anche qui l'esperienza insegna che alcune Regioni, che hanno un forte tessuto cooperativo e associativo, riescono assai più facilmen-

te a legiferare e ad attuare le leggi approvate che non altre che non hanno un « interlocutore organizzato ». Nel momento in cui si richiama la necessità di programmi agricoli di sviluppo, si completa l'iter legislativo delle direttive strutturali della comunità e si forniscono i mezzi finanziari alle Regioni, diviene assolutamente prioritario emanare precise norme che favoriscano un rapido sviluppo delle associazioni dei produttori.

Infine è indispensabile l'organizzazione dei produttori in relazione alla funzionalità dell'AIMA.

La carenza di un tessuto associativo di base ha prodotto, finora, alcune distorsioni nella utilizzazione di questo fondamentale strumento pubblico: in primo luogo, inducendolo ad intervenire in situazioni di crisi che si sarebbero potute risolvere in modo più « fisiologico », senza l'intervento pubblico, qualora vi fossero state le associazioni capaci di ritirare, conservare ed immettere in tempi dilazionati i prodotti, attraverso contratti a lungo termine; in secondo luogo, rendendo l'AIMA prigioniera di un assunto pressochè unico — la Federconsorzi — e di una rete di speculatori che hanno fatto leva sulla disorganizzazione del mondo agricolo.

Da questo insieme di considerazioni scaturisce il nostro disegno di legge che vede le associazioni dei produttori come la pietra angolare di una nuova politica agraria.

Questo disegno di legge si muove in un ambito concettuale assai lontano da alcune concezioni riduttive delle associazioni, che spesso vengono avanzate e che considerano tali strumenti di politica agraria dei puri e semplici organismi di difesa settoriale dei produttori. Non di « difesa » si tratta ma, al contrario, di conquista di nuovi traguardi produttivi e di mercato nell'interesse della intera economia nazionale; non di strumenti settoriali, ma di organismi che operano nell'interesse tanto dei produttori che dei consumatori.

Alla base del disegno di legge vi è la convinzione che nelle economie moderne, caratterizzate da un forte impegno pubblico,

da mercati aperti a livello internazionale, da rapporti sempre più stretti tra vicende agricole e vicende industriali, ciò che viene definito « l'autogoverno dei produttori » non può essere il principale elemento caratterizzante del necessario rinnovamento dell'economia agricola: l'obiettivo primario da perseguire è l'integrazione piena dell'agricoltura nel quadro economico generale. È solo sulla base di questa integrazione che l'agricoltura può rivendicare il suo ruolo centrale nello sviluppo economico generale, ed è proprio questa centralità che fornisce la base politica ed economica per la valorizzazione del lavoro e degli investimenti impiegati dagli stessi protagonisti dell'agricoltura, cioè dai coltivatori.

Da questa concezione è ispirato il disegno di legge che presentiamo.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge sulla base delle considerazioni già esposte; l'articolo 2 individua i destinatari delle norme; gli articoli 3 e 4 stabiliscono gli scopi delle associazioni dei produttori per quanto

riguarda la programmazione delle produzioni, la normalizzazione, la concentrazione dell'offerta e definiscono alcune norme che assicurino la piena democrazia nella vita dell'organismo, i diritti e doveri dei soci; l'articolo 5 prevede le competenze legislative delle Regioni; gli articoli 7 e 9 stabiliscono i meccanismi di partecipazione degli organismi associativi, cooperativi e professionali sia alla elaborazione di programmi produttivi che alla stipulazione di accordi interprofessionali; l'articolo 8 regola le modalità per la costituzione delle unioni fra associazioni dei produttori; gli articoli 10, 11 e 12 stabiliscono la priorità delle associazioni nella concessione delle provvidenze pubbliche, gli sgravi fiscali di cui godono, gli incentivi per il loro avvio; infine, nell'articolo 13 si indicano gli stanziamenti necessari per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge.

Al disegno di legge è allegata la tabella dei settori produttivi ai quali fare riferimento per la costituzione delle associazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di favorire, in armonia con le esigenze del Paese, lo sviluppo della produzione agricola e la partecipazione delle organizzazioni dei produttori agricoli alla programmazione nazionale e regionale e al fine di organizzare ed accrescere il potere contrattuale e di garantire adeguati livelli di reddito dei produttori agricoli e prezzi equi ai consumatori, la presente legge detta norme riguardanti le associazioni dei produttori e relative unioni.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari o enfiteuti o usufruttuari, gli as-

segnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti ed in genere tutte le persone fisiche e giuridiche che a qualsiasi titolo siano titolari, anche in forma associata, di una impresa agricola e/o zootecnica ed abbiano la disponibilità parziale o totale del prodotto.

Art. 3.

Ai fini della presente legge sono associazioni dei produttori quelle costituite, senza scopi di lucro, dalle imprese familiari agricole previste dall'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, da produttori agricoli singoli o loro forme associative, la cui adesione comporti esplicitamente la accettazione, da parte dei propri soci, dello statuto e delle norme adottate dagli organi della associazione.

Le associazioni dei produttori hanno lo scopo di programmare, normalizzare, contrattare, vendere e concentrare l'offerta di uno o più prodotti di cui alla allegata tabella, dei propri associati, in armonia con le norme e gli indirizzi comunitari nazionali e regionali.

Le associazioni dei produttori possono costituirsi in unioni regionali di secondo ed ulteriore grado, con lo scopo di realizzare una politica produttiva e contrattuale comune.

Gli statuti delle associazioni dei produttori, di cui al primo comma del presente articolo, devono prevedere:

- 1) la facoltà di adesione per tutti i produttori del settore e della zona di attività della associazione;
- 2) un voto per ogni produttore aderente alla associazione singolarmente o per tramite di cooperative agricole;
- 3) la rappresentanza proporzionale negli organi deliberativi ed esecutivi;
- 4) l'obbligo degli associati di produrre secondo le norme e i regolamenti adottati dalla associazione e le sanzioni per le inadempienze;
- 5) l'obbligo degli associati di vendere il prodotto per tramite della associazione e le sanzioni per gli inadempienti;

6) la rappresentanza degli associati nelle diverse sedi della pubblica programmazione del settore in cui opera l'associazione.

Art. 4.

Per « vendere per tramite » si intende sia la vendita diretta da parte dell'associato, sia la vendita secondo contratti collettivi di coltivazione stipulati dalla associazione, sia secondo contratti o accordi interprofessionali stipulati dalla associazione o da unioni cui la associazione stessa aderisce.

Per prodotto si intende sia il prodotto in natura detenuto dagli associati, sia il prodotto conservato, lavorato, trasformato direttamente dagli associati o da loro cooperative aderenti alla associazione.

Art. 5.

Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano emanano norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori operanti nel proprio territorio, qualora la loro dimensione territoriale, organizzativa ed economica sia tale da assicurare la possibilità di un pluralismo associativo e corrispondano a quanto stabilito dalle proprie normative e dalla osservanza della presente legge.

Le regioni determinano con propria normativa:

— le modalità per l'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento, per l'esercizio della vigilanza, i motivi nonchè le procedure di revoca del riconoscimento;

— le modalità con le quali le associazioni riconosciute ed eventuali unioni partecipano alla formazione ed alla attuazione della programmazione regionale.

Qualora l'associazione operi in un territorio interessante due o più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna regione interessata a cui va presentata separata istanza.

Il riconoscimento effettuato da una o più regioni interessate è sufficiente per l'acquisizione della personalità giuridica di cui all'articolo 12, primo comma, mentre i benefici previsti dall'articolo 12, secondo e terzo comma, possono essere concessi limitatamente alle attività svolte nel territorio delle regioni o dalla regione che ha effettuato il riconoscimento.

Art. 6.

I prezzi di vendita dei prodotti agricoli alla produzione sono determinati, per ciascuna annata agraria e per singoli comparti produttivi, attraverso la contrattazione interprofessionale a livello regionale o nazionale con la partecipazione delle parti interessate.

Qualora le parti non vi abbiano provveduto autonomamente, spetterà, secondo le proprie competenze, alle regioni e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, promuovere, su invito di una delle parti, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, l'incontro tra le parti interessate medesime, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita dei prodotti agricoli.

Fino a quando non opereranno le associazioni previste dalla presente legge, i produttori agricoli saranno rappresentati, nella contrattazione di cui ai precedenti commi, dalle loro organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale.

Art. 7.

Le regioni determinano, con propria legge, le forme di costituzione e le modalità di funzionamento di un comitato regionale che partecipa alla formazione dei programmi degli interventi pubblici concernenti gli scopi di cui alla presente legge.

Esso è composto da:

— rappresentanti delle associazioni dei produttori riconosciute ed eventuali unioni regionali;

— rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nazionalmente e nella regione;

— rappresentanti delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute.

Art. 8.

Le unioni costituite da associazioni dei produttori di cui all'articolo 3 della presente legge sono riconosciute come unioni nazionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il riconoscimento dell'unione è concesso, avuto riguardo al settore produttivo di competenza, di cui alla tabella allegata, quando l'unione rappresenti almeno il 15 per cento dei produttori del settore aderenti a tutte le associazioni dei produttori iscritti nei registri di cui al successivo articolo 12, primo comma; oppure quando, tenuto conto della importanza territoriale e socio-economica del settore, l'unione rappresenti una capacità contrattuale di dimensione nazionale.

Per essere riconosciute le unioni devono prevedere nei loro statuti:

1) la rappresentanza proporzionale negli organi deliberativi ed esecutivi;

2) che le cooperative agricole, i loro consorzi nonché le altre forme associative tra produttori agricoli, eventualmente aderenti all'unione, siano senza finalità di lucro, abbiano fini non contrastanti con quelli dell'unione e non siano già aderenti ad associazioni di produttori;

3) che sia escluso ogni fine di lucro;

4) che sia assegnato ad ogni associazione aderente un numero di voti proporzionale ai produttori associati nella medesima;

5) che sia riservata alla assemblea la ratifica di eventuali accordi interprofessionali per la cessione dei prodotti che ab-

biano valore vincolante per le associazioni aderenti.

Le unioni nazionali possono nel settore di competenza:

- a) stipulare accordi interprofessionali e contratti collettivi per la cessione, alle industrie, dei prodotti del settore interessato;
- b) rappresentare le associazioni aderenti presso le sedi della pubblica amministrazione nazionale e comunitaria, riguardanti il settore interessato;
- c) svolgere funzione di promozione ed indirizzo dello sviluppo associativo e cooperativo di base;
- d) assumere compiti, eventualmente affidati dal potere pubblico, relativi ad interventi nella produzione e nel mercato del settore interessato.

Art. 9.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituito un comitato nazionale del quale fanno parte di diritto:

- un rappresentante designato da ognuna delle unioni nazionali di produttori riconosciute, di cui all'articolo 8;
- un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni professionali e agricole nazionali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute.

Il comitato nazionale partecipa alle procedure per la formazione dei programmi nazionali riguardanti il settore agricolo-alimentare, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il comitato può essere articolato in sottocomitati di settore.

Il comitato partecipa a commissioni nazionali di settore, insieme a rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali e a rappresentanti delle industrie interessate, per promuovere intese dirette a stipulare accordi interprofessionali tra le associazioni e le unioni dei produttori e le industrie stesse, concernenti i programmi produttivi e le condizioni di cessione dei prodotti.

Art. 10.

I produttori aderenti ad associazioni riconosciute hanno la precedenza nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche per il miglioramento e l'ammodernamento dell'impresa agricola e degli altri incentivi alla produzione.

Le cooperative e i loro consorzi, aderenti ad associazioni ed unioni riconosciute hanno la precedenza:

a) nella concessione delle provvidenze finanziarie pubbliche destinate a favorire l'acquisizione, la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) nei contratti di fornitura dei prodotti alla pubblica amministrazione.

Le associazioni e le unioni nazionali dei produttori hanno la precedenza:

a) nell'attuazione degli interventi pubblici sul mercato agricolo ed alimentare previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie in quanto lo consentano;

b) negli interventi previsti per attività di studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità riguardanti la produzione ed il mercato agricolo-alimentare.

Art. 11.

I contributi associativi corrisposti alle associazioni e alle unioni dei produttori, anche se determinati in base ai costi dei diversi servizi da queste fornite, sono esenti da imposte.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni e delle unioni dei produttori beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni previste per le cooperative e i loro consorzi in materia di tasse ed imposte indirette.

Le provvidenze, le agevolazioni tributarie, fiscali, previdenziali, assistenziali, creditizie, finanziarie, fideiussorie, previste dalle vigenti leggi per le cooperative e per i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute.

Art. 12.

Con il riconoscimento, le associazioni di cui all'articolo 3 e le unioni di cui all'articolo 8 acquistano la personalità giuridica e vengono iscritte in un registro regionale e nazionale.

Alle associazioni e unioni riconosciute possono essere concessi, rispettivamente dalle regioni e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle stesse.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per un periodo non superiore ai cinque anni dal riconoscimento, con una percentuale decrescente delle spese effettive e tenuto conto della produzione effettivamente organizzata e del numero dei produttori associati.

Le associazioni e unioni sono comunque abilitate per quanto di competenza a ricevere altri aiuti e finanziamenti dalla CEE, nonchè dalle regioni per ulteriori finalità.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi alle unioni nazionali, di cui all'articolo 12 della presente legge, viene stanziata a partire dal 1977 e per un periodo di 10 anni la somma di lire 3 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato di cui all'arti-

colo 9 della presente legge, con proprio decreto provvede alla erogazione dei contributi.

Per la concessione dei contributi alle associazioni dei produttori, viene stanziata a partire dal 1977 e per un periodo di 10 anni la somma annua di lire 12 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e da ripartirsi tra le regioni secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'onere di 15 miliardi per il 1977 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 14.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme contenute in leggi speciali relative al riconoscimento delle associazioni ed unioni dei produttori.

Le associazioni dei produttori riconosciute sulla base di leggi vigenti, al fine di beneficiare di quanto previsto dalla presente legge, devono adattare i loro statuti alle norme della presente legge e di quelle che saranno emanate dalle regioni.

Restano ferme le prerogative e le facoltà speciali attribuite dalle leggi vigenti o dalle disposizioni CEE alle predette associazioni ed unioni.

TABELLA DEI PRODOTTI

Settore	Comparto	Prodotti	N. tariffa doganale MEC
1 Zootecnico	1 Bovino	Animali della specie bovina delle specie domestiche, e loro produzioni	01.02.A (Animali vivi) 04.01 (latte)
	2 Suino	Animali della specie suina, delle specie domestiche, e loro produzioni	01.03.A
	3 Ovino	Animali della specie ovina, e caprina, delle specie domestiche, e loro produzioni	01.04.A (Animali vivi) 04.01 (latte)
	4 Avicolo	Volatili da cortile	01.05 (volatili vivi) 02.02 (volatili morti) 04.05.A (uova di volatili)
	5 Cunicolo		01.06 (altri animali vivi)
	7 Apicoltura	Miele naturale	04.06
2 Cerealicolo	1 Frumentiero	Frumento compreso quello segalato e paglia	10.01 e 12.09
	2 Risiero	Riso e paglia	10.06 e 12.09
	3 Foraggero	Segale, orzo, avena, granoturco, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali e paglia; colza e ravizzone, girasole, barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifogli, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	10.02 - 10.03 - 10.04 - 10.05 - 10.07 - 12.09 - ex 12.01 - 12.10
3 Floricolo	—	Piante vive e prodotti della floricoltura	Capitolo 6
4 Olivicolo	—	Olive	07.01.N
5 Viticolo	—	Uve fresche oltre che uva da tavola	08.04.AII
6 Sementiero	—	Semi, spore e frutti da seme	12.03
7 Bieticolo	—	Barbabietole da zucchero	12.04
8 Tabacchicolo	—	Tabacchi greggi o non lavorati	24.01
9 Piante industriali	1 Piante medicinali	Piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi	
	2 Sughero	Sughero naturale	45.01
	3 Piante tessili	Lino Canapa	54.01 57.01